



**Comitato Regionale Campania
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 780 DEL 23.02.2024

Corte Sportiva di Appello n. 19

Seduta del 23.2.2024

Presidente: Avv. Paolo Calcagni

Componenti: Avv. Antonella Batà, Avv. Giancarlo Borrelli

- visto il reclamo presentato dalla Società ASD Cilento Basket School avverso il provvedimento del Giudice Sportivo n. 419, di cui al C.U. n° 685 del 14/2/2024, relativo alla gara n° 3808 del Campionato Divisione regionale 3, con il quale veniva irrogata al tesserato VINCENZO RUGGIERO la squalifica per 3 gare per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri e per non aver immediatamente abbandonato il terreno di gioco, dopo essere stato espulso e per comportamenti non regolamentari espressi platealmente e/o in modo violento, posti in essere da tesserati durante lo svolgimento di una gara [art. 33,1/1b RG rec, art. 36 RG, art. 35,1 c RG];
- sentito l'arbitro sig. Alessio Carratù, il quale conferma quanto riportato nell'allegato a referto, precisando che il tesserato Ruggiero, dopo essere stato sanzionato con il secondo fallo antisportivo, si sedeva in panchina, ritenendo di aver commesso soltanto il quinto fallo di gioco, peraltro segnalato dal "tavolo"; riferisce altresì l'arbitro che il tesserato non aveva compreso di essere stato espulso, per doppio fallo antisportivo; tanto è vero che preso atto della sanzione, il tesserato si allontanava dal campo.
- inoltre, nessuna rilevanza si può attribuire alle offese pronunciate all'interno dello spogliatoio, in quanto non rivolte direttamente nei confronti dei direttori di gara;
- sentito l'arbitro sig. Daniele Sorvillo, il quale conferma quanto riportato nell'allegato a referto, precisando il tesserato Ruggiero, mentre si allontanava dal campo di gioco, si rivolgeva all'arbitro con espressioni offensive, come riportate dall'arbitro;
- sentito il sig. Sandro Viola, presidente della Società ASD Cilento Basket School, il quale conferma quanto riportato nel reclamo, precisando che il tesserato non ha assunto condotte violente e/o intimidatorie; precisa altresì che il tesserato, una volta appreso di essere stato espulso, ha abbandonato il terreno di gioco;
- rilevato che, all'esito dell'istruttoria espletata, non trova conferma la condotta plateale e/o violenta di cui all'art. 35,1c RG; rilevato altresì che non risulta confermata la violazione di cui all'art. 36 RG;

PQM

in parziale accoglimento del reclamo commina al tesserato Vincenzo Ruggiero la sanzione della squalifica per una giornata, ai sensi dell'art. art. 33,1/1b RG.

Dispone incamerarsi il 50% della tassa reclamo.

Napoli, 23 febbraio 2024

Il Presidente
Avv. Paolo Calcagni